

Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 (Fascicolo «Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche») – 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011 ⁽¹⁾

Con il presente aggiornamento si introducono nella Circolare due nuovi capitoli riguardanti la disciplina di vigilanza:

- (a) delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Titolo V, Capitolo 4), rivista in attuazione della delibera del CICR del 29 luglio 2008, n. 276;
- (b) delle attività di rischio e dei conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati alla banca o al gruppo bancario (Titolo V, Capitolo 5), in attuazione della delibera del CICR del 29 luglio 2008, n. 277.

Le nuove disposizioni sono state sottoposte a consultazioni pubbliche: nel sito informatico della Banca d'Italia sono disponibili le sintesi dei commenti ricevuti.

Inoltre, il Titolo I, Capitolo 1 "Disposizioni comuni" della Circolare viene aggiornato in relazione a questo e agli altri interventi compiuti recentemente sul fascicolo.

Regimi transitori

Partecipazioni detenibili

La nuova disciplina entra in vigore il 30 giugno 2012; dalla stessa data è abrogato il Titolo IV, Capitolo 9 della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 ⁽²⁾.

Entro lo stesso termine del 30 giugno 2012 le banche individuali e le capogruppo dei gruppi bancari dovranno adottare le deliberazioni necessarie per adeguarsi alle nuove previsioni, specie per quanto riguarda i profili organizzativi e di governo societario (cfr. Sezione VII del nuovo Capitolo).

Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati

La disciplina entra in vigore il 31 dicembre 2012.

Peraltro:

- le procedure deliberative dovranno essere formalmente deliberate e messe a punto dai competenti organi sociali entro il 30 giugno 2012;
- le banche devono adoperarsi affinché, nell'attività di concessione del credito, sia garantito il pieno rispetto dei limiti prudenziali a partire dal 31 dicembre 2012;

(1) Il testo dell'aggiornamento è disponibile sul sito informatico della Banca d'Italia all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/vigprud>.

(2) Sono conseguentemente abrogati:

- a) il par. 2 delle disposizioni di vigilanza del 19 agosto 2002, riguardante le partecipazioni delle banche in società di mediazione creditizia e in società di agenzia in attività finanziaria (*Bollettino di Vigilanza* n. 8 – agosto 2002, pag. 40);
- b) la comunicazione dell'11 agosto 2003 (*Bollettino di Vigilanza* n. 8 – agosto 2003, pag. 3);
- c) la comunicazione del 17 febbraio 2006 (*Bollettino di Vigilanza* n. 2 – febbraio 2006, pag. 19);
- d) la comunicazione del 20 marzo 2006 (*Bollettino di Vigilanza* n. 3 – marzo 2006, pag. 4);
- e) l'ultimo capoverso dell'atto di emanazione dell'11° aggiornamento della Circolare n. 229 (*Bollettino di Vigilanza* n. 3 – marzo 2006, pag. 7);
- f) il penultimo capoverso dell'atto di emanazione della Circolare n. 263 (*Bollettino di Vigilanza* n. 12 – dicembre 2006, pag. 15);
- g) il par. 4 delle disposizioni di vigilanza del 5 dicembre 2007, riguardante il nulla osta sul programma di riallineamento rispetto al limite generale all'assunzione di immobili e partecipazioni (*Bollettino di Vigilanza* n. 12 – dicembre 2007, pag. 4).

- le posizioni in essere alla data di emanazione del presente aggiornamento che risultassero eccedenti alla data di riferimento del 31 dicembre 2012 dovranno essere ricondotte nei limiti prudenziali in un arco di tempo non superiore, di regola, a cinque anni (31 dicembre 2017); le eventuali eccedenze di carattere straordinario che dovessero ancora sussistere a quest'ultima data contribuiranno alla determinazione del capitale interno complessivo (cfr. “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, Titolo III, Capitolo 1). Le banche e i gruppi bancari dovranno presentare alla Vigilanza i relativi piani di rientro finalizzati al conseguimento di tale obiettivo.

Si sottolinea che i termini per l'adeguamento delle procedure e dei sistemi interni sono da intendersi come improrogabili; conseguentemente, ci si attende che le banche adottino sin da ora tutte le necessarie iniziative.

Disposizioni comuni

Il Capitolo entra in vigore immediatamente.

Disciplina dei procedimenti amministrativi ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni

Partecipazioni detenibili

L'abrogazione del Titolo IV, Capitolo 9 della Circolare n. 229 determina la soppressione, dal 30 giugno 2012, dei procedimenti n. 41, 42, 43 e 44 dell'elenco allegato al regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008. Contestualmente, viene introdotto un nuovo procedimento di autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni in banche, IMEL, imprese finanziarie, imprese assicurative e imprese strumentali (cfr. Titolo V, Capitolo 4, Sezione I, par. 5) soggetto al termine di conclusione previsto dall'articolo 1, comma 2, secondo periodo del citato regolamento (120 giorni).

Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati

Con l'entrata in vigore del nuovo Titolo V, Capitolo 5 viene introdotto un nuovo procedimento per l'identificazione di soggetti ulteriori rispetto a quelli collegati ovvero per la determinazione di condizioni e limiti specifici per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati (cfr. Sezione I, par. 5); anche tale procedimento è soggetto al termine di conclusione sopra richiamato.